

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29179 Anno 2017

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: CURZIO PIETRO

Data pubblicazione: 06/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 17236-2016 proposto da:

FLI GALLUCCIO SNC, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA GRECO;

- *ricorrente* -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA SALVATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORELLA FRASCONA';

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



10777
19

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 11210661002, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1723/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, emessa il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

Rilevato che:

1. F.lli Galluccio S.n.c., il 22 ottobre 2012, ha proposto opposizione contro Equitalia Sud S.p.a. e INAIL dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, per accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale riportata dalla copia dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 622 del 19 marzo 2014, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e, nel merito, ha dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
3. Contro tale pronuncia, Equitalia Sud S.p.a. ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con l'adesione di INAIL, sostenendo che alla mancata opposizione della cartella esattoriale nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 consegue la conversione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale.

4. Il Collegio, con la sentenza n. 1723 del 7 gennaio 2016, dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha rigettato integralmente la domanda proposta da F.lli Galluccio S.n.c. in primo grado, dichiarando applicabile il termine decennale di prescrizione.

5. F.lli Galluccio S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo la tesi che il termine di prescrizione non è di dieci ma di cinque anni.

Equitalia Sud S.p.a. e INAIL si sono difesi con controricorso.

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. L'eccezione di inammissibilità sollevata da Equitalia con il controricorso non è fondata, in quanto il motivo di ricorso è riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

2. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.

Con tale decisione, si è affermato: *“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la*

cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).

3. La decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria deve essere cassata nella parte in cui ha deciso la controversia ritenendo invece applicabile la prescrizione decennale.

La cassazione è con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà decidere la controversia applicando il principio affermato dalle sezioni unite su riportato.


Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

Pietro Curzio, *presidente estensore*



Il Funzionario Giudiziario
Piero TALARICCI
Talaricci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
6 DIC. 2017
Roma,
Il Funzionario Giudiziario